

GAL PESCA E ACQUACOLTURA TOSCANA (GALPA Toscana)

Regolamento Interno

Sommario

| | |
|--|----|
| Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione | 2 |
| Articolo 2 – Sede e Capofila del GALPA Toscana | 2 |
| Articolo 3 – Ruolo e responsabilità dei Partner | 2 |
| Articolo 4– Presidenza del GALPA Toscana..... | 4 |
| Articolo 5 - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea di Partenariato | 4 |
| Articolo 6 – Organizzazione e funzionamento del Comitato Direttivo | 4 |
| Articolo 7 – Comitato Consultivo delle parti economiche e sociali ed altri comitati consultivi | 6 |
| Articolo 8 – Struttura operativa | 7 |
| Articolo 9 – Direttore del GALPA Toscana | 7 |
| Articolo 10 – Coordinatore GAL-GALPA..... | 8 |
| Articolo 11 - Responsabile Amministrativo e Finanziario del GALPA Toscana | 8 |
| Articolo 12 – Coordinatore Tecnico del GALPA Toscana | 8 |
| Articolo 13 – Animatori del GALPA Toscana | 9 |
| Articolo 14 – Segreteria e amministrazione | 9 |
| Articolo 15 – Sistema contabile | 10 |
| Articolo 16 – Gestione delle azioni della SSL | 10 |
| Articolo 17 – Procedura di affidamento di lavori servizi e forniture. | 10 |
| Articolo 18 - Procedure di selezione del personale e dei collaboratori esterni | 10 |
| Articolo 19 – Tracciabilità, archiviazione e disponibilità dei documenti | 11 |
| Articolo 20 – Monitoraggi e Controlli | 11 |
| Articolo 21 – Gestione di possibili conflitti d’interesse | 11 |
| Articolo 22 – Missioni e trasferte..... | 12 |
| Articolo 23 – Norma di rinvio..... | 13 |

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono adottate nel rispetto di quanto previsto dalla pertinente normativa unionale, nazionale e regionale relativa all'attuazione della Priorità 3 del P. N. FEAMPA 2021-2027 ed in particolare dalle seguenti disposizioni normative:

- Regolamento (UE) n. 2021/1139
- Regolamento (UE) n. 2021/1060
- P.N. FEAMPA 2021-2027 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 03 novembre 2022
- D. D. Regione Toscana n. 16586 del 26/07/2023 che approva l'Avviso pubblico per la selezione delle "Strategie di sviluppo locale partecipativo SSL"
- D.D. Regione Toscana n.23457 del 27.10.2023 relativo all'approvazione del "GALPA Toscana Toscana" e della relativa SSL.
- D.D. Regione Toscana n. n.7902/2024 relativo all'approvazione delle procedure per l'erogazione delle risorse inerenti le spese sostenute direttamente dal GALPA Toscana in attuazione della relativa Strategia.
- L'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo "GAL Pesca e Acquacoltura Toscana denominato GALPA Toscana" agli atti del Notaio Detti di Grosseto Registrato ad Orbetello in data 16 ottobre 2023 al n. 1324 serie 1T
- La Convenzione firmata in data 05/03/2023 tra il GALPA Toscana e la Regione Toscana

2. Il presente Regolamento Interno disciplina il funzionamento del GAL Pesca e Acquacoltura Toscana (da ora in poi GALPA Toscana), le modalità di gestione della Strategia Locale di Tipo Partecipativo (da qui in avanti SSL), la struttura operativa, il sistema contabile e di archiviazione/tracciabilità documentale, la gestione del conflitto di interesse, nonché gli impegni del GALPA Toscana nei confronti dei soggetti terzi deputati al controllo.

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo dei procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e prevenzione dei possibili conflitti di interesse.

4. Le presenti disposizioni devono essere rispettate da tutti i partner del GALPA Toscana, dai componenti del Comitato Direttivo, dal Direttore, dai coordinatori tecnici e dagli animatori nonché da tutti i componenti della struttura operativa, nonché, per quanto ad essi applicabili, dai collaboratori e consulenti esterni.

Articolo 2 – Sede e Capofila del GALPA Toscana

1. Il GALPA Toscana è organizzato in forma di Associazione Temporanea di Scopo e pertanto privo di personalità giuridica propria. Capofila del GALPA Toscana è il GAL "F.A.R. Maremma" che, in nome e per conto delle parti, agisce quale mandatario unico nell'interesse di tutti i partecipanti e svolge la funzione di soggetto responsabile di tutte le questioni amministrative e finanziarie.

2. Il GALPA Toscana ha sede legale e operativa, presso la sede legale e operativa del GAL "F.A.R. Maremma".

3. Il GALPA Toscana potrà stabilire una o più sedi operative, se effettivamente funzionali alla realizzazione della strategia, con decisione assunta dal Comitato Direttivo, in coerenza con il progetto e il budget dei costi di gestione. A tal fine verrà privilegiata l'individuazione di sedi operative secondarie presso la sede operativa di uno dei partner dell'ATS con l'obiettivo di assicurare un'adequata presenza del GALPA su tutto il territorio regionale.

Articolo 3 – Ruolo e responsabilità dei Partner

1. Sono Partner del GALPA Toscana i soggetti sottoscrittori dell'Associazione Temporanea di Scopo

“GAL Pesca e Acquacoltura Toscana denominato GALPA Toscana” e i soggetti che acquisiscono tale qualifica a seguito di decisione formalizzata del Comitato Direttivo del GALPA Toscana.

2. I Partner hanno medesimi diritti e doveri.

3. I Partner operano in forma singola o collegiale.

4. In forma singola, ciascun Partner, come previsto all’Art. 5 dell’ATS si impegna a:

- a) collaborare per la predisposizione della proposta di candidatura, mettendo a disposizione tutta la documentazione e le dichiarazioni di propria competenza richieste dal bando di gara, nonché le informazioni e i documenti necessari per l’elaborazione e l’aggiornamento della Strategia di Sviluppo Locale (SSL);
- b) a non uscire dal raggruppamento costituito con il presente atto, se non come conseguenza di procedure concorsuali che lo riguardino direttamente e che gli impediscano la partecipazione all’attività del GAL Pesca, ovvero se non per giusta causa adeguatamente motivata ove ciò sia consentito dalla normativa applicabile e dal bando;
- c) informare tempestivamente il partenariato, attraverso il Capofila, circa l’insorgere di qualsivoglia situazione tecnica, economica e patrimoniale e/o di ogni altra natura, che gli impedisca la regolare e fattiva partecipazione all’attività del GAL Pesca e Acquacoltura Toscana.

In particolare gli Enti Locali si impegnano a:

- d) concorrere all’elaborazione e attuazione della strategia di sviluppo della zona interessata;
- e) garantire coerenza fra la strategia di sviluppo locale e gli eventuali strumenti di programmazione/pianificazione successivamente adottati, così da rafforzare gli impatti della SSL;
- f) adottare le forme di semplificazione possibili per una rapida esecuzione degli interventi previsti dalla SSL;
- g) eseguire le attività e gli interventi di cui dovessero risultare attuatori

I soggetti privati si impegnano a:

- h) concorrere all’elaborazione e attuazione della strategia di sviluppo della zona interessata;
- i) eseguire le attività e gli interventi di cui dovessero risultare attuatori;
- j) fornire il supporto necessario alla definizione dei fabbisogni formativi del GALPA.

5. Eventuali decisioni in merito all’uscita dal partenariato di singoli soggetti sono assunte dall’Organo Decisionale previa informazione all’Assemblea di Partenariato;

6. In forma collegiale, i Partner operano mediante la partecipazione alle attività dell’Assemblea di Partenariato di cui al successivo articolo 5.

7. Come previsto dalla SSL i partner potranno avere dei ruoli od attività che li rendono operativi, a titolo esemplificativo potranno essere coinvolti in attività come:

- Parti economiche e sociali: supporto nell’animazione del partenariato e dei potenziali beneficiari finali per la realizzazione degli interventi che verranno finanziati dalla Strategia di Sviluppo Locale, supporto nell’animazione della comunità locale per l’individuazione dei fabbisogni relativi all’attività di cooperazione;
- Enti Pubblici nel territorio di riferimento: supporto nella diffusione dei risultati collegati agli interventi finanziati dalla SSL, supporto nell’informazione sul GALPA Toscana e sulle attività da esso svolte, coordinamento della SSL con altre iniziative adottate nel settore della pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
- Organismi di ricerca e Università: supporto nell’individuazione dei fabbisogni di ricerca, sviluppo e conoscenza nelle attività di interesse del GALPA Toscana e nella diffusione della conoscenza e dell’innovazione;
- Organismi che rappresentano la società civile: supporto alle attività di informazione e co-

noscenza sul GALPA Toscana e sulle attività svolte dallo stesso.

Articolo 4– Presidenza del GALPA Toscana.

1. Il Presidente del GALPA Toscana, ai sensi dell'art. 8 dell'ATS è nominato dal GAL "F.A.R. Maremma" capofila dell'ATS. Il Presidente:

- a) assume la rappresentanza legale del GALPA Toscana;
- b) convoca, coordina e presiede l'Assemblea di Partenariato, definendone l'ordine del giorno;
- c) convoca, coordina e presiede il Comitato Direttivo, definendone l'ordine del giorno;
- d) in caso impedimento temporaneo del Presidente tale da non poter più svolgere il ruolo previsto dall'ATS, il GAL F.A.R. Maremma, provvede ad individuare un soggetto che eserciterà le funzioni di supplenza del Presidente per tutto il periodo necessario.

Articolo 5 - Organizzazione e funzionamento dell'Assemblea di Partenariato

1. Compete all'Assemblea di partenariato la funzione di indirizzo e controllo dell'attività del Comitato Direttivo del GALPA Toscana affinché le iniziative intraprese siano orientate a:

- migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e, in particolare, di quelle interessate da condizioni di svantaggio socio-economico;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra tutti i soggetti pubblici e privati operanti nelle aree di intervento della SSL ;
- promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di *governance* e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea di Partenariato:

- a) l'approvazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea;
- b) la designazione dei componenti del Comitato Direttivo, come previsto all'art. 8 dell'ATS;
- c) la formulazione di un parere sulle modifiche e aggiornamenti della SSL;
- d) la formulazione di un parere sul budget preventivo;
- e) la formulazione di un parere sul budget consuntivo;

3. Il Presidente convoca l'Assemblea e ne fissa il relativo ordine del giorno. La convocazione è effettuata con comunicazione inviata tramite PEC e email almeno 7 giorni prima.

4. Le riunioni dell'Assemblea si tengono presso la sede operativa del capofila o altra sede indicata nella convocazione ovvero anche in modalità videoconferenza.

5. L'Assemblea di Partenariato è validamente costituita in presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammesso l'istituto della delega alla rappresentanza e al voto in Assemblea a favore di un altro soggetto partner. Non possono essere delegati i componenti del Comitato Direttivo.

6. Tutte le decisioni assunte dall'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante (Direttore o altro soggetto nominato dall'Assemblea). I verbali sono approvati dall'Assemblea di Partenariato nella prima seduta utile.

Articolo 6 – Organizzazione e funzionamento del Comitato Direttivo

1. L'organo decisionale del GALPA Toscana è il Comitato Direttivo.

2. Il Comitato Direttivo è convocato, coordinato e presieduto dal Presidente, che ne definisce l'ordine del giorno. In caso di assenza del Presidente dalla seduta del Comitato Direttivo, la presidenza della seduta è svolta da un altro componente del Comitato Direttivo indicato dal Presidente stesso.

3. Il Comitato Direttivo può essere convocato a seguito della richiesta di convocazione da parte della maggioranza dei suoi membri che può altresì richiedere l'inserimento di alcuni punti all'ordine del giorno da trattarsi nella prima riunione utile dello stesso;

4. Il Comitato Direttivo è composto, secondo quanto previsto dall'Art. 8 dell'ATS, da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri designati dall'Assemblea di Partenariato.

5. Il Comitato Direttivo può nominare uno o due Vicepresidenti individuati in relazione ai gruppi di interesse rappresentati all'interno del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può assegnare al/ai Vicepresidente/i seguenti compiti:

- partecipare ad eventi di comunicazione e diffusione delle attività, anche nell'ottica della più ampia rappresentatività e partecipazione dei diversi gruppi di interesse all'interno del GALPA.
- coordinare l'attività del Comitato Consultivo delle parti economiche e sociali o di altro Comitato Consultivo appositamente costituito ai sensi del successivo art. 7.

In nessun caso possono essere attribuiti al/ai Vicepresidenti poteri decisionali e di rappresentanza legale del GALPA, ovvero compiti gestionali e di coordinamento delle attività che rimangono di esclusiva competenza del Comitato Direttivo e del Presidente.

6. Nessun membro del Comitato Direttivo può ricevere un compenso per lo svolgimento delle proprie funzioni. E' ammesso solo il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni in presenza del Comitato Direttivo, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle "Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027" approvate dal MASAF.

7. Il Comitato Direttivo come previsto dall'art 8 dell'ATS delibera in merito alla:

- a) progettazione, eventuale rimodulazione e attuazione della SSL;
- b) selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili o da finanziare;
- c) ammissione di eventuali nuovi associati al GAL Pesca e Acquacoltura Toscana nel rispetto di quanto previsto dalla normativa unionale, nazionale e regionale e dall'ATS;
- d) organizzazione del GAL Pesca e Acquacoltura Toscana;
- e) approvazione e modifica del Regolamento Interno;
- f) approvazione del budget preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario.
- g) designazione per cooptazione dei componenti del Comitato Direttivo che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, individuando il sostituto in rappresentanza dello stesso gruppo di interesse del membro sostituito.

Oltre a quanto previsto all'art. 8 dell'ATS, il Comitato Direttivo:

- h) stabilisce eventuali sedi operative del GALPA Toscana diverse dalla sede legale;
- i) nomina il Direttore, come previsto dal bando regionale e dalla SSL, nei termini di cui all'art. 8 del presente Regolamento, stabilendone il compenso;
- j) nomina uno o due Coordinatori Tecnici della SSL, coerentemente con il progetto esecutivo e nei termini di cui all'art. 10 del presente Regolamento, stabilendone il compenso;
- k) fornisce al Direttore del GALPA Toscana le direttive finalizzate alla progettazione, eventuale rimodulazione ed attuazione della SSL;
- l) approva il progetto esecutivo dei costi di gestione e le successive modifiche
- m) approva i progetti relativi alle azioni a titolarità realizzate direttamente dal GALPA Toscana e le successive modifiche;
- n) approva le direttive relative alle operazioni a regia (bandi pubblicati dal GALPA), i criteri di selezione dei progetti e le modalità operative di gestione dei contributi;
- o) delibera sull'eventuale uscita dei partner dal GALPA Toscana nei soli casi previsti dall'art. 5 dell'ATS e dall'articolo 3, comma 5 del presente Regolamento. In questi casi dovrà comunque essere salvaguardato l'equilibrio tra i diversi "gruppi di interesse" individuato in sede di costituzione del Comitato Direttivo del GALPA Toscana, così come previsto all'art. 8

dell' del GALPA Toscana e all' art.2.2 del bando di selezione ;

- p) approva l' organigramma del GALPA Toscana coerentemente con il progetto esecutivo relativo alle azioni a gestione diretta del GALPA Toscana di cui al precedente punto h), stabilendo altresì i compensi per le varie figure operative;
- q) designa per cooptazione i componenti del Comitato che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato individuando il sostituto in rappresentanza dello stesso gruppo di interesse del membro sostituito.

8. Il Presidente convoca il Comitato Direttivo e ne fissa l' odg. La convocazione avviene mediante comunicazione via PEC e email con un preavviso di almeno 5 giorni ovvero di 2 giorni nel caso in cui vi siano motivi di urgenza.

9. Le riunioni del Comitato Direttivo si tengono presso la sede operativa del capofila o altra sede indicata nella convocazione ovvero anche in modalità videoconferenza.

10. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso l' istituto della delega.

11. Tutte le decisioni del Comitato Direttivo devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario (Direttore o altro soggetto nominato dal Comitato Direttivo). I verbali sono approvati dal Comitato Direttivo nella prima seduta utile.

12. Alle sedute del Comitato Direttivo partecipa il Responsabile Amministrativo e Finanziario senza diritto di voto.

13. Al Presidente come previsto dall' Art. 8 dell' ATS, è riconosciuto il diritto di veto con obbligo di adeguata motivazione, che dovrà risultare dal verbale del Comitato Direttivo, limitatamente alle decisioni relative alla gestione (amministrativa e finanziaria) e all' assegnazione delle risorse del GALPA Toscana al solo fine di garantire il rispetto degli obblighi assunti dal GALPA nei confronti del Ministero (Autorità di Gestione), della Regione Toscana (Organismo Intermedio), di ARTEA (Organismo Pagatore) così come stabiliti nei Regolamenti Unionali del P.N. FEAMPA 2021-2027, nella Convenzione stipulata con la Regione Toscana e in generale nelle norme legislative e regolamenti unionali, nazionali e regionali applicabili alla programmazione FEAMPA 2021-2027.

14. Qualora vi siano materie o esigenze che lo richiedono, Il coordinatore GAL-GALPA può essere invitato a partecipare alle sedute del Comitato Direttivo, al fine di meglio coordinare l' attività del GALPA e quella del soggetto capofila F.A.R. Maremma. In tal caso, il coordinatore GAL-GALPA partecipa alla seduta senza diritto di voto.

Articolo 7 – Comitato Consultivo delle parti economiche e sociali ed altri comitati consultivi

1. Il Comitato Direttivo può deliberare la costituzione, ai sensi dell' art. 9 dell' ATS, di un Comitato Consultivo delle parti economiche e sociali che riunisca tutti i partecipanti ovvero una rappresentanza dei partecipanti all' ATS appartenenti al settore delle “parti economiche e sociali”.

Tale Comitato avente funzione consultiva sarà convocato dal capofila su decisione del Comitato Direttivo al fine di esprimere un parere sulle materie e gli argomenti indicati dal Comitato Direttivo stesso, in riferimento ai fabbisogni delle categorie produttive, al fine di meglio orientare le decisioni e le scelte del Comitato Direttivo in particolar modo nella redazione dei bandi e delle attività del GALPA Toscana.

Il Comitato Direttivo può attribuire il coordinamento delle attività e delle sedute ad uno dei Vicepresidenti nominati ai sensi del precedente art. 6.

I pareri resi dal Comitato Consultivo delle parti economiche e sociali non sono vincolanti per il Comitato Direttivo. Tuttavia, quest' ultimo, è tenuto a discutere in apposito ordine del giorno la questione sulla quale è stato richiesto il parere, dandone adeguata motivazione nel verbale della seduta.

2. Il Comitato Direttivo, qualora vi sia l'esigenza di ampliare la partecipazione e l'ascolto di altri gruppi di interesse può procedere alla creazione di altri Comitati con funzione consultiva, rappresentativi degli altri gruppi di interesse che compongono il GALPA.

Si applicano agli altri Comitati consultivi eventualmente creati le disposizioni previste al precedente comma 1 per il Comitato Consultivo delle parti economiche e sociali.

Articolo 8 – Struttura operativa

1. L'organizzazione del GALPA Toscana è ispirata alla massima snellezza e semplificazione amministrativa, nel rispetto delle leggi e delle procedure unionali, nazionali e regionali applicabili alla Priorità 3 del P.N. FEAMPA 2021-2027.

2. Il GALPA Toscana è diretto da un Direttore che, secondo criteri stabiliti dal presente Regolamento, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Organo Direttivo e sovrintende alla gestione del GALPA Toscana, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. La funzione di coordinamento tra l'attività del GALPA e la struttura istituzionale e operativa di F.A.R. Maremma è esercitata dal coordinatore GAL-GALPA, individuato dal capofila all'interno della propria struttura operativa in possesso delle necessarie competenze.

4. La struttura operativa del GALPA Toscana è inoltre costituita da:

- b) Responsabile Amministrativo e Finanziario;
- c) Massimo 2 Coordinatori Tecnici qualora ritenuto necessario per l'attuazione della SSL;
- d) Segreteria e amministrazione
- d) Animatori

5. Il Comitato Direttivo potrà individuare le altre eventuali dotazioni organiche tenendo conto delle azioni previste dalla SSL da realizzare e del progetto esecutivo relativo alle azioni a gestione diretta del GALPA Toscana di cui al precedente art. 6 q)

Articolo 9 – Direttore del GALPA Toscana

1. Il Comitato Direttivo, nel rispetto dei requisiti indicati nella SSL, nomina un Direttore in possesso di comprovate competenze amministrative e di programmazione/utilizzo di fondi comunitari in coerenza di quanto previsto dalla SSL e dalle procedure nazionali e regionali applicabili alla Priorità 3 del P.N. FEAMPA 2021-2027.

2. Il Direttore:

- a) assiste ai lavori dell'Assemblea di Partenariato e ne verbalizza le decisioni;
- b) assiste ai lavori del Comitato Direttivo, verbalizzandone le decisioni;
- c) coordina le attività istituzionali del GAL Pesca (rapporti con il partenariato, organi decisionali, ecc.) e coordina i rapporti con l'AdG (Ministero) e con l'Organismo Intermedio (Regione Toscana) per tutto ciò che riguarda la gestione della SSL;
- d) dà attuazione alle decisioni assunte dal Comitato Direttivo;
- e) provvede alla direzione e al coordinamento degli uffici del GALPA Toscana garantendo il perseguimento degli obiettivi della SSL e di altri progetti che dovessero essere finanziati al GALPA Toscana medesimo;
- f) predisporre ogni atto amministrativo per l'attuazione delle Misure e delle Azioni della SSL e per la concessione/liquidazione degli aiuti pubblici svolgendo a tal fine la funzione di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi della L. 241/1990;
- g) verifica le modalità di attuazione, informazione e comunicazione della SSL;
- h) relaziona al Comitato Direttivo in ordine a tutti gli atti di propria competenza che dovranno essere corredati dai pareri di regolarità amministrativa e tecnica come previsto all'art. 6 c.6 del presente Regolamento;

i) cura i rapporti e si relaziona con l'Adg MASAF e l'O.I. Regione Toscana.

Articolo 10 – Coordinatore GAL-GALPA

1. Il coordinatore GAL- GALPA:

- b) garantisce il raccordo tra le decisioni assunte dal Comitato Direttivo del GALPA Toscana e la struttura istituzionale di F.A.R. Maremma;
- c) garantisce il raccordo tra la struttura operativa del GALPA e quella di F.A.R. Maremma qualora le decisioni prese dal Comitato direttivo del GALPA Toscana coinvolgono direttamente o indirettamente la struttura operativa del capofila;
- d) assicura in stretta collaborazione con il Direttore del GALPA il rispetto delle normative pubblicistiche (appalti pubblici, trasparenza, anticorruzione, privacy ecc...) derivanti dall'attività del GALPA e ricadenti sul capofila in quanto mandatario dell'ATS

Articolo 11 - Responsabile Amministrativo e Finanziario del GALPA Toscana

1. Il Comitato Direttivo, nel rispetto dei requisiti indicati nella SSL, nomina un Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) in possesso di comprovate competenze amministrative e di programmazione/utilizzo di fondi comunitari in coerenza di quanto previsto dalla SSL e dalle Direttive Regionali.

2. Il Responsabile Amministrativo e Finanziario, è individuato all'interno della struttura di F.A.R. Maremma, se presente una figura con l'adeguata professionalità, e i requisiti previsti dalla SSL e dalle procedure nazionali e regionali applicabili alla Priorità 3 del P.N. FEAMPA 2021-2027.

3. Il Responsabile Amministrativo e Finanziario in stretto contatto e con la supervisione del Direttore:

- a) assiste ai lavori dell'Assemblea di Partenariato;
- b) assiste ai lavori del Comitato Direttivo;
- c) provvede all'organizzazione della struttura amministrativa e finanziaria del GALPA Toscana;
- d) supporta il Direttore nella predisposizione di ogni atto amministrativo/finanziario per l'attuazione delle Misure e delle Azioni della SSL e per la concessione/liquidazione degli aiuti pubblici;
- e) effettua il monitoraggio amministrativo e finanziario dell'attuazione della SSL, incluso l'avanzamento della spesa del progetto esecutivo relativo alle azioni a gestione diretta del GALPA Toscana di cui al precedente art. 6 l)-m)
- f) predispone e verifica la documentazione amministrativa e il pagamento di fornitori e collaboratori anche in relazione a quanto previsto al successivo art. 14;
- g) predispone e verifica la rendicontazione delle spese sostenute relativamente all'attuazione della SSL, secondo le modalità previste dal FEAMP e dalla Regione Toscana;
- h) predispone i rapporti periodici di avanzamento delle attività, relativamente agli aspetti amministrativi e finanziari nei confronti dell'ADG MASAF e dell'O.I. Regione Toscana e dell'Organismo Pagatore-ARTEA;
- i) organizza l'archivio informatico e cartaceo del GALPA Toscana.

Articolo 12 – Coordinatore Tecnico del GALPA Toscana

1. Il Comitato Direttivo nel rispetto del precedente art. 6) punto 4f) data l'ampiezza territoriale del GALPA Toscana nomina due Coordinatori Tecnici del GALPA Toscana in possesso di comprovate competenze tecnico – scientifiche nell'ambito del settore della pesca e dell'acquacoltura in coerenza di quanto previsto dalla SSL e dalle Direttive Regionali.

2. I Coordinatori Tecnici, in stretto contatto e con la supervisione del Direttore:

- a) possono assistere ai lavori dell'Assemblea di Partenariato, se necessario

- b) possono assistere ai lavori del Comitato Direttivo, se necessario;
- c) supportano la struttura del GALPA Toscana nella progettazione, nel coordinamento e nella realizzazione dei progetti a gestione diretta;
- d) collaborano all'adeguamento della SSL;
- e) predispongono i rapporti periodici sullo stato di realizzazione fisica degli interventi previsti dalla SSL;
- f) effettuano azioni di sensibilizzazione ed ascolto delle istanze provenienti dal partenariato per garantire l'effettiva partecipazione dei portatori di interesse e la corretta attuazione della metodologia CLLD
- g) coordinano le azioni di divulgazione (animazione e comunicazione) della SSL e promuove le opportunità connesse (promozione dello sviluppo);
- h) supportano il direttore nella definizione dei bandi per l'assegnazione delle risorse, in particolare si occuperanno dei contenuti tecnici degli stessi.

Articolo 13 – Animatori del GALPA Toscana

1. Il Comitato Direttivo, data l'ampiezza del territorio, può nominare fino ad un massimo di tre animatori del GALPA Toscana, in coerenza con il progetto a gestione diretta relativo alle spese di gestione e animazione.

2. Gli animatori devono essere in possesso di comprovate competenze tecnico – scientifiche nell'ambito del settore della pesca e dell'acquacoltura in coerenza di quanto previsto dalla SSL e dalle procedure nazionali e regionali, al fine di illustrare ai potenziali beneficiari del territorio le possibilità di finanziamento che offre la SSL del GAL Pesca ed Acquacoltura Toscana e contribuire alla diffusione dei risultati ottenuti dal GALPA.

3. Gli animatori, in stretto contatto e con la supervisione del Direttore e dei Coordinatori Tecnici:

- a) forniscono sul territorio regionale informazioni sulle attività del GALPA Toscana, sulla sua Strategia di Sviluppo Locale e sulle azioni finanziate
- b) divulgano le attività del GALPA Toscana ed i risultati ottenuti dall'attuazione della SSL;
- c) supportano la struttura del GALPA Toscana nella elaborazione e gestione dei bandi e nella progettazione, nel coordinamento e nella realizzazione dei progetti a titolarità;
- d) rispondono ai beneficiari nella redazione delle domande sui bandi finanziati e li supportano nella realizzazione degli interventi;
- e) supportano il Direttore nella verifica delle modalità di attuazione, informazione e comunicazione della SSL;
- f) aiutano il/i Coordinatori Tecnici nel coordinare le azioni di divulgazione (animazione e comunicazione) della SSL;
- g) supportano il RAF nel monitoraggio amministrativo e finanziario dell'attuazione della SSL;
- h) supportano il RAF nell'organizzazione dell'archivio informatico e cartaceo del GALPA Toscana.

Articolo 14 – Segreteria e amministrazione

1. Il Capofila, mette a disposizione per l'attività di segreteria e amministrazione, una o più figure presenti all'interno della propria struttura operativa in possesso delle necessarie competenze per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Tenuta della contabilità relativa alle attività del GALPA all'interno del sistema contabile del capofila F.A.R. Maremma, mediante l'adozione di un sistema contabile secondo quanto previsto al successivo art. 15
- Elaborazione di tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi relativi alle attività del GALPA

- Predisposizione in collaborazione con il Direttore e il RAF del budget preventivo e consuntivo del GALPA da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo.

Articolo 15 – Sistema contabile

1. Il GALPA Toscana mantiene una codifica contabile idonea a garantire la tracciabilità dei movimenti contabili e finanziari relativi alla gestione del GALPA Toscana.
2. A tal fine il GALPA Toscana dispone di un proprio sistema contabile tracciabile all'interno del sistema contabile di F.A.R. Maremma, attraverso l'utilizzo di appositi centri di costo (o altra codifica contabile equivalente).
3. Tutti i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dalle procedure nazionali e regionali applicabili alla Priorità 3 del P.N. FEAMPA.

Articolo 16 – Gestione delle azioni della SSL

1. Per l'attuazione delle Azioni della SSL, il GALPA Toscana adotterà le forme di gestione e di pubblicità indicate nella Convenzione sottoscritta con la Regione Toscana e dalle procedure nazionali e regionali applicabili alla Priorità 3 del P.N. FEAMPA.
2. Le procedure di attuazione delle Misure previste nella SSL, le procedure per i pagamenti a favore dei beneficiari delle singole misure/azioni della SSL, nonché le modalità e i termini di erogazione delle anticipazioni e dei saldi risulteranno anch'essi dalla Convenzione sottoscritta con la Regione Toscana e dalle procedure nazionali e regionali applicabili alla Priorità 3 del P.N. FEAMPA.
3. il GALPA Toscana, nel rispetto di quanto previsto nel bando regionale per la selezione dei GAL, nella SSL, nella convenzione sottoscritta con la Regione Toscana e nelle procedure nazionali e regionali elaborate dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Intermedio-Regione Toscana per la priorità 3 del P.N. FEAMPA, si attiene ai seguenti principi di gestione:
 - a) pubblicità delle azioni;
 - b) attivazione di bandi di gara e definizione di criteri oggettivi di selezione;
 - c) selezione attraverso procedure scritte;
 - d) pubblicizzazione e diffusione dei risultati della selezione.

Articolo 17 – Procedura di affidamento di lavori servizi e forniture.

1. Per le procedure di affidamento di lavori o di acquisto di servizi e forniture, il GALPA Toscana per il tramite del capofila F.A.R. Maremma, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi della Direttiva (UE) n. 2014/24 e s.m.i., garantisce il rispetto del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.
2. Le funzioni di RUP ai sensi del D. Lgs. 36/2023 sono svolte dal soggetto appositamente incaricato dal Comitato Direttivo che è tenuto al rispetto oltre che delle norme di legge anche del Regolamento per i lavori, servizi e forniture" di F.A.R. Maremma.

Articolo 18 - Procedure di selezione del personale e dei collaboratori esterni

1. L'individuazione del coordinatore GAL-GALPA, del RAF e del personale di segreteria e amministrazione è effettuata dal Capofila all'interno della propria struttura operativa tra le figure in possesso dei necessari requisiti.
2. Per l'individuazione delle altre figure che compongono la struttura operativa, ovvero di altri consulenti che dovessero rendersi necessari per la gestione della SSL, il GALPA adotterà una procedura di selezione nel rispetto del "Regolamento per la selezione del personale" di F.A.R. Maremma.

L'individuazione delle figure operative potrà avvenire secondo due modalità:

- Procedura di selezione interna ai componenti del partenariato al fine di individuare il soggetto con le competenze richieste tra il personale dipendente e non dipendente già collaboratori dei partner dell'ATS
- Procedura di selezione esterna aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti e delle competenze richieste

La scelta della procedura da attivare è rimessa al Comitato Direttivo sulla base delle caratteristiche delle figure da individuare.

Laddove all'esito della procedura di selezione vengano individuate figure operative all'interno dei componenti del partenariato (personale dipendente o non dipendente già collaboratori) il partner in questione potrà rendicontare al soggetto capofila le spese relative al personale impiegato, sopra citato, nonché una quota parte delle spese gestionali sostenute per le attività del GALPA secondo le procedure che verranno definite dall'O.I. regione Toscana e da ARTEA.

Articolo 19 – Tracciabilità, archiviazione e disponibilità dei documenti

1. Il GALPA Toscana assicura la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute ai sensi di legge.
2. A tal fine, il Capofila individua una apposita sezione nel proprio sistema di protocollazione per tracciare tutti i documenti in entrata e in uscita afferenti al GALPA Toscana.
3. Di tale documentazione è conservata copia presso la sede del GALPA Toscana ai sensi di legge e delle convenzioni stipulate con la Regione Toscana.

Articolo 20 – Monitoraggi e Controlli

1. Il GALPA Toscana mette a disposizione il necessario supporto tecnico - logistico per consentire le verifiche e i sopralluoghi ai soggetti terzi preposti ad attività di monitoraggio e controllo, sia in relazione alle operazioni direttamente realizzate dal GALPA Toscana sia per quelle realizzate da altri soggetti nell'ambito della SSL.
2. Il GALPA Toscana mette a disposizione dei medesimi organismi, a semplice richiesta degli stessi, gli atti formali e i documenti giustificativi di spesa supportati da estratti conto bancari e movimentazioni di cassa.
3. I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio del FEAMP.

Articolo 21 – Gestione di possibili conflitti d'interesse

1. Il GALPA Toscana assicura la gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dell'attività del Comitato Direttivo e dei componenti della struttura operativa e degli eventuali consulenti mediante specifici obblighi di trasparenza ed astensione.
2. Le fasi procedurali relative alla selezione ed alla successiva attività istruttoria delle domande di contributo sono le più soggette a possibili situazioni di conflitto di interesse. In particolare le fasi del processo amministrativo in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:
 - a) Approvazione graduatorie delle domande di aiuto.
 - b) Istruttoria delle richieste di variante in corso d'opera da parte dei beneficiari
 - c) Istruttoria delle domande di pagamento a titolo di anticipo e di saldo finale da parte dei beneficiari.

Le fasi relative alla revisione, al controllo in loco e al controllo ex post dei progetti, per quanto di competenza dell'Organismo Pagatore-ARTEA, non vengono identificate quali fasi a rischio per il GALPA Toscana:

Per garantire la trasparenza delle decisioni ed evitare potenziali conflitti di interessi, mantenendo

un'adeguata separazione delle responsabilità tra i diversi elementi del procedimento, il GALPA Toscana redigerà delle *“Linee guida per la selezione delle domande di contributo”* conformemente alle disposizioni dell'art. 33 comma 3 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060 e alle procedure nazionali e regionali elaborate dall'Autorità di Gestione-MASAF e dall'Organismo Intermedio-Regione Toscana per la Priorità 3 del P.N. FEAMPA.

3. I componenti della struttura operativa del GALPA Toscana non possono partecipare alla struttura operativa di un altro GAL Pesca nazionale.

4. I componenti della struttura operativa direttamente coinvolti nelle procedure di cui al precedente art. 2 lett. a)-c) indipendentemente dalla tipologia di contratto, non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerente la presentazione e la gestione delle domande di liquidazione dei contributi, ed inoltre nella selezione di collaborazioni esterne e di forniture di beni e servizi.

Qualora si verifichi il caso in cui i componenti della struttura operativa del GALPA Toscana coinvolti a qualsiasi titolo nelle procedure di cui al precedente c. 2 lett. a)-c) siano chiamati a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado, anche non patrimoniali, ovvero si manifesti una situazione di potenziale conflitto di interessi è necessario che questi si astengano dalle attività di cui sono stati incaricati, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GALPA Toscana il quale provvederà ad incaricare un altro componente della struttura operativa.

5. I componenti dell'Organo Decisionale non possono essere dipendenti, collaboratori, consulenti, che, a qualsiasi titolo, operano a supporto del GALPA Toscana nell'attuazione della SSL.

Ai componenti del Comitato Direttivo non possono essere affidati incarichi di natura amministrativa e tecnica relativamente ai procedimenti amministrativi per l'attuazione della SSL

I componenti dell'Organo decisionale dovranno tempestivamente segnalare al Presidente del GALPA Toscana e al Comitato Direttivo stesso eventuali situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali, con interessi personali propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado, astenendosi dalla discussione e dal voto dei provvedimenti oggetto di conflitto di interessi.

6. I membri del Comitato Direttivo e i componenti della struttura operativa del GALPA Toscana coinvolti a qualsiasi titolo nelle procedure di cui al precedente c. 2 lett. a)-c) al momento di assumere l'incarico dovranno fornire al GALPA Toscana una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse o di situazioni di potenziale conflitto di interesse relativamente alle attività di loro competenza. Le dichiarazioni saranno raccolte dal GALPA Toscana in un *“registro degli interessi”*.

Articolo 22 – Missioni e trasferte

1. Ai membri del Comitato Direttivo è riconosciuto il rimborso spese per i viaggi necessari alla partecipazione alle riunioni in presenza del Comitato Direttivo.

2. Il Presidente ovvero in caso di sua impossibilità il/i Vicepresidenti che intervengono in occasione di eventi o altre attività organizzate dal GALPA Toscana ovvero da altri enti (Rete Nazionale o Europea della pesca a acquacoltura) laddove è richiesta la rappresentanza istituzionale del GALPA Toscana hanno diritto al rimborso spese per le relative missioni (viaggio, vitto e alloggio). Il Direttore autorizza alla missione verificandone la pertinenza con le attività del GALPA, il progetto e il budget dei costi di gestione.

3. Le missioni dei componenti della struttura tecnica del GALPA Toscana che si rendono necessarie per la realizzazione delle attività della SSL sono autorizzate dal Direttore ed è previsto il rimborso spese per la relativa missione (viaggio, vitto e alloggio qualora necessario).

Le missioni del Direttore sono autorizzate dal Presidente.

4. Le spese di missione sopra indicate quali viaggio, vitto ed alloggio devono rispettare le disposizioni contenute nelle “Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027” approvate dal MASAF.

Articolo 23 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti unionali, nazionali e regionali relative all'attuazione della Priorità 3 del P.N. FEAMPA 2021-2027 nonché alla convenzione sottoscritta tra GALPA Toscana e Regione Toscana.

Approvato dal Comitato Direttivo del GAL Pesca e Acquacoltura Toscana (GALPA Toscana) in data